



Comune di Carloforte
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 43 del 29/11/2020

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANALE DELLE SALINE.

L'anno **duemilaventi** addì **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **17:10** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge e si è riunito il Consiglio Comunale.

PUGGIONI SALVATORE	Presente
DI BERNARDO ELISABETTA	Presente
ROMBI STEFANO	Presente
CURCIO AURELIANA	Presente
STRINA ANGELA MARINA	Presente
VERDEROSA GIOVANNI	Presente
GROSSO GIANFRANCO	Presente
ROMBI CESARE	Presente
GRANARA FRANCESCO	Assente
PENCO GIANLUIGI	Presente
PALA MASSIMO	Presente
MAGAI AURELIANA	Presente
RIVANO LORENZO	Assente
BIGGIO CESARE	Assente
BORGHERO ATTILIO	Assente
FROLDI MARIANO	Assente
LUXORO CESARE	Assente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 6

Partecipa il SEGRETARIO MARCELLO MARCO.

Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Strina Angela Marina e Magai Aureliana

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il Sindaco con votazione espressa per alzata di mano, pone ai voti l'ordine del giorno specificato nella proposta n. **1877 del 15/10/2020**, avente oggetto:**MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANALE DELLE SALINE.**, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

L'esito della votazione accertato è il seguente:

VOTANTI: N. 11

Favorevoli 11

Astenuti 0

Contrari 0

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n. **1877 del 15/10/2020** corredata dai pareri previsti dalle vigenti norme riportati con firma digitale.

Con separata votazione ed esito analogo, il presente punto viene dichiarato immediatamente esecutivo .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PUGGIONI SALVATORE

IL SEGRETARIO
MARCELLO MARCO



Proposta n° 1877 del 15/10/2020

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANALE DELLE SALINE.

Su proposta dell'Assessore – Giovanni Verderosa

Richiamato il Regolamento Comunale del Canale delle Saline approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 14/09/2018;

Considerata la necessità di apportare alcune variazioni al suddetto regolamento che disciplina l'attività interna del Canale;

Considerato inoltre, che le modifiche necessarie hanno lo scopo di rendere più efficiente e funzionale la gestione del Canale e di tutte le attività connesse;

Ritenuto, pertanto a tale scopo, di procedere alle seguenti modifiche del testo normativo:

All'art.16 "Norme Generali" il comma 2:

2. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato, neppure temporaneamente e neppure a titolo gratuito .La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della assegnazione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

è sostituito dal seguente:

2. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato, neppure temporaneamente e neppure a titolo gratuito .La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della assegnazione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

Allo scopo di evitare che eventuali acquirenti o comunque aventi titolo di un natante oggetto di concessione mantengano, in violazione del presente regolamento di fatto la disponibilità del posto di ormeggio, l'Amministrazione

Comunale potrà chiedere ai soggetti interessati, in qualsiasi momento documenti quali (contrassegno di assicurazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà le cui dichiarazioni mendaci o la formazione di atti falsi sono sanzionate con le sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,) atto a verificare il mantenimento della proprietà dell'imbarcazione.

La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'amministrazione entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della richiesta comporterà la decadenza immediata della concessione con l'obbligo per il concessionario risultante agli atti dell'amministrazione di liberare il posto barca entro i successivi trenta giorni.

In caso di inadempimento del concessionario afferente il rilascio del posto barca, l'Amministrazione comunale provvederà a liberare il posto barca anche con alaggio dell'imbarcazione anticipandone le spese che verranno poi domandate in restituzione al concessionario risultante dai documenti presenti in comune.

In caso di presentazione di documentazione falsa o comunque di dichiarazioni false è fatto obbligo dell'amministrazione comunale di darne notizia ai competenti organi della Procura della Repubblica.

Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ☒ ART. 49 DEL T.U. *(Regolarità Tecnica)*
- ☒ ART. 151 DEL T.U. *(Regolarità Contabile)*
- ☐ ART. 153 DEL T.U. *(Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)*
- ☐ ART. 147 bis DEL T.U. *(Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)*

Riportati con firma digitale,

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento Comunale del Canale delle Saline per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto:

All'art.16 "Norme Generali" il comma 2:

2. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato, neppure

temporaneamente e neppure a titolo gratuito .La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della assegnazione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

è sostituito dal seguente:

2. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato, neppure temporaneamente e neppure a titolo gratuito .La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della assegnazione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

Allo scopo di evitare che eventuali acquirenti o comunque aventi titolo di un natante oggetto di concessione mantengano, in violazione del presente regolamento di fatto la disponibilità del posto di ormeggio, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere ai soggetti interessati, in qualsiasi momento documenti quali (contrassegno di assicurazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà le cui dichiarazioni mendaci o la formazione di atti falsi sono sanzionate con le sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445,) atto a verificare il mantenimento della proprietà dell'imbarcazione.

La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'amministrazione entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della richiesta comporterà la decadenza immediata della concessione con l'obbligo per il concessionario risultante agli atti dell'amministrazione di liberare il posto barca entro i successivi trenta giorni.

In caso di inadempimento del concessionario afferente il rilascio del posto barca, l'Amministrazione comunale provvederà a liberare il posto barca anche con alaggio dell'imbarcazione anticipandone le spese che verranno poi domandate in restituzione al concessionario risultante dai documenti presenti in comune.

In caso di presentazione di documentazione falsa o comunque di dichiarazioni false è fatto obbligo dell'amministrazione comunale di darne notizia ai competenti organi della Procura della Repubblica.

Di dare atto che le modifiche apportate al Regolamento entrano in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del Regolamento all'albo pretorio informatico.



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna



REGOLAMENTO INTERNO DEL CANALE DELLE SALINE

TITOLO I PREMESSE

ART. 1

FONTI

PREMESSO CHE con Deliberazione Giunta Regionale n. 67/4 del 29.12.2015 sono state individuate le proposte ammesse al finanziamento per l'erogazione di contributi agli investimenti per la progettazione e/o la realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del patrimonio disponibile della Regione, da concedere in comodato d'uso per un periodo non superiore a venticinque (25) anni;

CHE il Comune di Carloforte risulta beneficiario di un contributo pari ad € 4.970.334,23 per l'intervento denominato "Compendio ex saline di stato" che prevede la bonifica per la messa in produzione con l'impiego di 15 unità lavorative stabili e 15 stagionali con la realizzazione di percorsi ambientali;

CONSIDERATO che in data 25/05/2017 è stato stipulato il nuovo contratto riguardante gli identificativi catastali del Compendio delle Ex Saline di Stato in comodato d'uso per 25 anni, tra la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica e il Comune di Carloforte, al fine dell'ottenimento dell'erogazione dei predetti contributi;

VISTO il contratto di comodato gratuito repertorio n. 627 del 25/05/2017 stipulato tra la R.A.S. Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica e il Comune di Carloforte con il quale la R.A.S. Concede in comodato a titolo gratuito al Comune di Carloforte i terreni e gli immobili del compendio in oggetto per la durata concordata in 25 anni dal 2017 al 2042;

Lo specchio d'acqua del Canale delle Saline copre la superficie complessiva di mq. 16.787,90

ART.2

INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI. DEFINIZIONI

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti del Canale delle Saline e da chiunque, a qualsiasi titolo, anche occasionalmente vi acceda.

L'esercizio della Concessione è di competenza unica del Comune di Carloforte, pur rimanendo sempre soggetto all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione, nonché di tutte le altre leggi e regolamenti dello Stato.

Con il termine di "concessionario" verrà identificata la persona fisica, giuridica o l'ente al quale è assegnato il diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi, o che comunque ne usufruisca nelle zone destinate all'ormeggio pubblico.

Con il termine di "unità da diporto" saranno indicate imbarcazioni e natanti da diporto e qualsiasi altro mezzo nautico.

ART.3
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

Il Comune di Carloforte si riserva di aggiornare in ogni momento il presente Regolamento interno, con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli utenti il Canale delle saline.

ART. 4
ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il Comune di Carloforte provvede, direttamente mediante una "Direzione del Canale delle saline" alla gestione del Canale e a tutte le attività connesse.

La Direzione del Canale delle Saline fa capo al Responsabile comunale del servizio, al quale vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla gestione , alla fornitura dei servizi portuali, delle prestazioni accessorie e connesse relative agli ormeggi.

TITOLO II
NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO

ART. 5
GENERALITÀ

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato, in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

Lo specchio acqueo del canale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso ed uscita delle imbarcazioni.

L'utente, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del Canale e in particolare quelle di ormeggio e di disormeggio, dovrà attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, e alle disposizioni impartite dal presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali impartite dalla Direzione del Canale o dal personale da essa dipendente, pur restando l'utente pienamente responsabile dell'attuazione della propria manovra.

È vietato ogni tipo di evoluzione non connesso con le manovre suddette.

Eccezion fatta per espressa diversa disposizione della Direzione del Canale, la velocità massima consentita all'interno del Canale è di 2 (due) nodi.

ART. 6

ANCORAGGIO

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore è vietato dar fondo e rimanere all'ancora all'interno dello specchio acqueo in concessione senza il permesso della Direzione del Canale. Rimane comunque consentito, a discrezione di chi dirige la manovra, valutare se sia necessario dar fondo all'ancora in caso di emergenza.

ART. 7

ORMEGGI

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinaresche.

Ciascun posto di ormeggio sarà corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie e bitte.

La manutenzione di tali strutture è eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale, nei posti di ormeggio "riservati" con contratto di cessione permanente (come successivamente definiti), tuttavia, l'utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime di ormeggio da bordo alla banchina/pontile, della cui efficienza ed adeguatezza è il solo ed unico responsabile.

L'Amministrazione Comunale potrà comunque sostituire d'autorità ogni cima di ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'utente, qualora ravvisasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

L'utente non può modificare il sistema di ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari senza la preventiva autorizzazione della Direzione del Canale.

La Direzione del Canale si riserva comunque di sostituire e/o proteggere detti cavi, qualora ne verificasse l'inadeguatezza, con facoltà di rivalsa sull'utente.

ART. 8

CASI DI FORZA MAGGIORE, DI EMERGENZA

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano eventi che creino situazioni di pericolo, potranno essere rimosse a cura e con il personale della Direzione del Canale senza necessità di apposita autorizzazione dell'utente.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito del canale o nella zona di accesso allo stesso, fermo restando quanto disposto dal Codice della Navigazione, l'utente è obbligato alla relativa rimozione o allo smantellamento dopo aver avuto l'approvazione da parte, della Direzione del Canale.

TITOLO III

ASSEGNAZIONE, USO E GESTIONE DEGLI ORMEGGI

ART. 9

CARATTERISTICHE DEGLI ORMEGGI

La struttura di ormeggio ricavata nel Canale delle Saline, realizzata su specchio acqueo demaniale di circa mq 16.787,90, comprende n. 2 tratti di banchinato per una ricettività attuale di 300 unità da diporto, come evidenziato nella planimetria allegata sub A al presente regolamento.

ART. 10

CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ DA DIPORTO

L'approdo e l'ormeggio nel porticciolo disciplinato dal presente Regolamento sarà consentito solamente alle unità da diporto aventi le seguenti caratteristiche:

- α) lunghezza massima: m 7,00 (compatibilmente con la lunghezza dell'ormeggio assegnato);
- β) lunghezza minima: m 4,00 (compatibilmente con la lunghezza dell'ormeggio assegnato);
- χ) larghezza massima: m 2,50 (compatibilmente con la larghezza dell'ormeggio assegnato).
- δ) Pescaggio massimo: m. 0,60

L'imbarcazione ormeggiabile non può in nessun caso eccedere le dimensioni massime o essere inferiore alle dimensioni minime sopra indicate oltre la tolleranza dell'1% (uno per cento) in larghezza e del 3% (tre per cento) in lunghezza.

ART. 11

CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli ormeggi nell'ambito del canale stesso verrà effettuata in favore dei richiedenti che presentino domanda per unità da diporto aventi le caratteristiche di cui al precedente art.10 e che risultino proprietari delle medesime entro 30 (trenta) giorni dall'assegnazione dell'ormeggio.

In relazione alle finalità per le quali è stata realizzata la struttura in argomento, in sede di assegnazione annuale dei nuovi posti barca - esaurite le assegnazioni relative alla fase transitoria disciplinata dall' art. 34 del presente Regolamento - le assegnazioni sono riservate prioritariamente, in ordine successivo, e con scorrimento della graduatoria annuale "lista di attesa", ai seguenti soggetti :

- residenti in Carloforte da almeno tre anni
- nati in Carloforte
- figli di genitori entrambi residenti a Carloforte al momento della nascita del figlio

Il 50% dei posti di ormeggio è in ogni caso riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui al precedente comma che risultino proprietari di imbarcazioni in legno secondo il modello tipico del canotto o della bilancella Carlofortina.

Solo in caso di assenza in "lista di attesa" di richiedenti appartenenti alle categorie di cui al comma 2° del presente articolo, è coperta la riserva dei posti stabilita in favore dei soggetti appartenenti alle

categorie di cui al comma 3° del presente articolo, si procederà alla assegnazione dell'ormeggio in favore di richiedenti non appartenenti a tali categorie . In tal caso, la conseguente concessione , avente durata massima annuale , non soggiace alla regola del rinnovo tacito per la successiva annualità . In questa ipotesi, infatti, il rinnovo è subordinato ad un provvedimento espresso di assegnazione, il quale potrà essere emanato solo ove nella "lista di attesa" per quella annualità non risultino presenti richiedenti appartenenti alle categorie di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo. La regola del rinnovo tacito si applica invece ai non residenti che abbiano ottenuto la concessione di ormeggio in virtù delle assegnazioni relative alla fase transitoria disciplinata dall' art. 34 del presente Regolamento.

Le assegnazioni ordinarie verranno disposte con determinazione del Responsabile del servizio, sulla base dei requisiti previsti dal presente articolo e dal precedente art. 10, seguendo l'ordine di presentazione delle domande all'Ufficio Protocollo del Comune, e sulla base della graduatoria approvate annualmente con apposita determinazione del Responsabile del servizio.

La scelta dei posti verrà effettuata, dal Responsabile del Servizio che valuterà l'individuazione prospettata, all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Rimane in ogni caso nella più ampia facoltà della Autorità comunale modificare , anche durante il corso di validità della concessione, oltrechè in sede di rinnovo anche automatico della stessa, il posto di ormeggio assegnato , purché il nuovo posto barca sia idoneo per la unità da diporto oggetto della concessione.

ART. 12

RISERVA DEI POSTI DI ORMEGGIO

L'Autorità Comunale può stabilire con apposita delibera di Giunta Comunale che un certo numero di ormeggi resti nella disponibilità del Comune per la loro eventuale assegnazione alle Autorità preposte a servizi di pubblico interesse.

L'assegnazione degli ormeggi di cui sopra verrà disposta di volta in volta dalla Giunta Comunale su richiesta delle Autorità interessate

ART. 13

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Le domande di assegnazione di ormeggio da parte degli aventi titolo dovranno essere presentate al Sindaco del Comune di Carloforte.

Le stesse, redatte in carta semplice su apposito modello secondo il fac-simile allegato sub B) al presente regolamento, dovranno essere trasmesse al Comune di Carloforte mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, e/o fax e/o mail oppure consegnate direttamente a mano al protocollo del Comune.

La domanda non può riguardare più di una unità di navigazione per nucleo familiare, anche se presentata da comproprietari.

Non sono ammesse più domande per una stessa unità di navigazione.

La domanda deve essere redatta in ogni sua parte, datata, controfirmata in modo leggibile. L'utilizzo di stampati non conformi, la mancanza o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà l'inammissibilità della domanda stessa senza obbligo di richiesta d'integrazioni da parte dell'Ufficio responsabile della procedura.

La domanda deve recare l'esplicita richiesta del rilascio della concessione di posto d'ormeggio della propria unità di navigazione.

La domanda deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, recapito telefonico, n.fax e indirizzo mail);
- i dati relativi alla residenza anagrafica dei cittadini italiani (via e numero civico, comune, provincia e c.a.p.);
- i dati per i residenti all'estero (comune di residenza, nazionalità, località, indirizzo e recapito telefonico – il domicilio eletto in Italia);
- i dati relativi alle società, enti pubblici e associazioni (denominazione e tipo d'ente o società, partita IVA e codice fiscale, sede, responsabile o legale rappresentante, recapito telefonico e n. fax);

Le informazioni relative all'unità di navigazione da indicare nella domanda riguardano:

- la specificazione delle caratteristiche dell'unità di navigazione (nome imbarcazione, cantiere costruttore e materiale di costruzione, colore, matricola, larghezza e lunghezza fuori tutto in cm., il pescaggio (immersione in cm.);
- l'indicazione del tipo di propulsione (remi, vela – deriva fissa o mobile, motore, marca del motore, numero del certificato del motore, potenza massima di esercizio in CV o KW, entro bordo, fuoribordo, entrofuoribordo).

Nella domanda il richiedente deve inoltre dichiarare:

- d'essere proprietario dell'unità di navigazione per la quale si richiede il posto barca ovvero di impegnarsi a diventarne proprietario entro 30 giorni dalla assegnazione dell'ormeggio;
- di essere disposto ad accettare senza riserve il posto assegnato o altro idoneo che l'Autorità comunale decidesse di assegnare successivamente in sostituzione del primo ;
- di non aver presentato istanza di assegnazione per la stessa o altra unità di navigazione da diporto nel Canale delle Saline;
- di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia che regolano le concessioni demaniali oggetto della domanda;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione;
- di impegnarsi a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine stabilito dalla comunicazione dell'assegnazione o del rinnovo e ad inviare agli uffici Comunali, entro i termini prescritti, la prova dell'avvenuto pagamento, autorizzando il Comune, in mancanza di detti adempimenti, alla rimozione del natante;
- di non essere in situazione di morosità rispetto al pagamento del canone di ormeggio anche relativamente a una sola annualità pregressa ;

- di essere/non essere in possesso della residenza in Carloforte da almeno tre anni consecutivi, ovvero di essere nato in Carloforte ovvero di essere figlio di genitori entrambi residenti a Carloforte al momento della nascita;
- di essere/non essere proprietario di imbarcazioni in legno secondo il modello tipico del canotto o della bilancella Carlofortina;
- di possedere i requisiti richiesti per l'eventuale diritto di riduzione del canone concessorio;

Le domande potranno essere inoltrate in qualsiasi periodo dell'anno ed avranno una validità di cinque anni, salvo conferma entro tale scadenza. Trascorso il predetto periodo senza l'eventuale conferma della richiesta concessione la domanda verrà archiviata e si potrà comunque inoltrare una nuova richiesta di assegnazione.

Ogni modifica ai dati contenuti nelle domande già presentate deve essere tempestivamente comunicata agli sportelli territorialmente competenti dell'Autorità Comunale.

La gestione dei dati personali avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 14

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

I posti d'ormeggio saranno assegnati, tenuto conto dei criteri di priorità e di riserva di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, in base all'ordine di arrivo al protocollo del Comune nonché in funzione delle dimensioni e del tipo dell'imbarcazione.

La concessione del posto di ormeggio è annuale, dal 1° di Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; il rinnovo della stessa è di norma automatico; non verrà rinnovata, previa comunicazione 60 gg. prima della scadenza, qualora siano evidenziati comportamenti non conformi alle direttive contenute in questo regolamento e/o comunque in presenza di diverse esigenze di utilizzo e assegnazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Non è soggetta a rinnovo automatico la concessione del posto di ormeggio rilasciata a :

- coloro che al momento della assegnazione non risultino residenti da almeno tre anni in Carloforte
- coloro che non risultino essere nati in Carloforte
- coloro che non risultino figli di genitori entrambi residenti in Carloforte al momento della nascita del figlio
- coloro che non siano titolari di concessione disposta nella fase transitoria disciplinata dall' art. 34 del presente Regolamento.

Per le assegnazioni aventi durata superiore ai 30 giorni, verrà applicata la tariffa annuale.

L'avvenuta assegnazione verrà comunicata con lettera raccomandata con la quale sarà richiesta la seguente documentazione che dovrà essere prodotta entro il termine di gg. 30 ai fini del rilascio del conseguente atto di concessione di concessione di posto d'ormeggio (posto barca) , pena la decadenza dall'assegnazione:

- fotografia in primo piano a colori, formato cm. 10 x 15 dell'unità di navigazione e relativi dati della stessa;
- copia del certificato d'uso del motore per unità di navigazione non immatricolate;
- copia del libretto di proprietà dell'imbarcazione o del motore dell'unità di navigazione;
- autocertificazione attestante la proprietà della imbarcazione, allorché la proprietà del natante non sia accertabile con alcuna delle precedenti modalità ;
- copia della polizza assicurativa R.C.;
- copia documentazione comprovante l'avvenuto versamento del canone di concessione;
- dichiarazione di accettazione senza riserve del posto barca assegnato o altro idoneo che l'Autorità comunale decidesse di assegnare successivamente in sostituzione del primo ;
- dichiarazione di impegno dell'assegnatario del posto di ormeggio affinché ciascun utilizzatore da lui autorizzato all'utilizzo della imbarcazione acconsenta a dimostrare la propria identità, e quindi il diritto all'uso dell'imbarcazione, ogni qualvolta richiesto dai Responsabili al controllo nominati dal gestore del porticciolo.
- eventuali certificazioni ritenute utili per comprovare il diritto ad eventuale riduzione del canone

L'inosservanza della disposizione che precede comporta la decadenza dalla assegnazione comunicata.

Inoltre, in caso di impossibilità di utilizzo, a qualsiasi causa dovuta, da parte dell'utente del posto barca assegnatogli, l'Amministrazione si riserva, sussistendone la disponibilità, di assegnare una diversa postazione.

ART. 15

ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

Agli assegnatari dell'ormeggio è rilasciato dall'autorità Comunale un apposito contrassegno recante gli estremi della concessione ed il numero del posto d'ormeggio, predisposto secondo modelli stabiliti dalla stessa, da esporre sull'imbarcazione, in luogo visibile; le imbarcazioni senza tale targhetta, potrebbero essere ritenute abusive e, pertanto, l'Amministrazione Comunale, si riserva di provvedere alla loro rimozione.

Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni di concessione nei modi e nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Devono inoltre provvedere al pagamento dei canoni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e/o comunicazione di rinnovo, facendo pervenire all'autorità Comunale, entro il medesimo termine, apposita ricevuta. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati viene meno il diritto all'assegnazione.

La proprietà dell'unità da diporto (natante o imbarcazione) dovrà essere comprovata mediante uno dei seguenti documenti:

- certificato d'uso del motore per i natanti e licenza di navigazione per le imbarcazioni;
- assicurazione dell'unità da diporto;
- ogni altro documento comprovante la proprietà;

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare agli sportelli Comunali tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda e nella documentazione fatta successivamente pervenire ai fini del rilascio della concessione di ormeggio, nonché di segnalare al Comune il cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, in quanto i medesimi non si assumono la responsabilità per la eventuale dispersione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'assegnatario, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La concessione del posto di ormeggio ha carattere rigorosamente personale e da diritto all'utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi sul banchinamento.

A ciascun posto di ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione .

Gli ormeggi sono annotati in apposito registro presso la Direzione del Canale, con l'indicazione dei nominativi degli utenti, i quali hanno l'obbligo di rispettare l'assegnazione ricevuta.

ART. 16

NORME GENERALI

1. Il concessionario deve segnalare al gestore il temporaneo inutilizzo dell'ormeggio superiore a 30 (trenta) giorni; l'inutilizzo non dà comunque diritto a riduzione della tariffa annua prefissata. La uscita dell'imbarcazione ed il conseguente inutilizzo dell'ormeggio, per giorni superiore a trenta, va comunicata alla Direzione del Canale prima dell'abbandono temporaneo dell'ormeggio con la indicazione della data del rientro. La reiterata mancata comunicazione al gestore dei periodi di inutilizzo , se ingiustificato, comporta la revoca dell' assegnazione .
2. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato, neppure temporaneamente e neppure a titolo gratuito .La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della assegnazione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

Allo scopo di evitare che eventuali acquirenti o comunque aventi titolo di un natante oggetto di concessione mantengano, in violazione del presente regolamento di fatto la disponibilità del posto di ormeggio, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere ai soggetti interessati, in qualsiasi momento documenti quali (contrassegno di assicurazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà le cui dichiarazioni mendaci o la formazione di atti falsi sono sanzionate con le sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445,) atto a verificare il mantenimento della proprietà dell'imbarcazione.

La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'amministrazione entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della richiesta comporterà la decadenza immediata della concessione con l'obbligo per il concessionario risultante agli atti dell'amministrazione di liberare il posto barca entro i successivi trenta giorni.

In caso di inadempimento del concessionario afferente il rilascio del posto barca, l'amministrazione comunale provvederà a liberare il posto barca anche con alaggio dell'imbarcazione anticipandone le spese che verranno poi domandate in restituzione al concessionario risultante dai documenti presenti in comune.

In caso di presentazione di documentazione falsa o comunque di dichiarazioni false è fatto obbligo dell'amministrazione comunale di darne notizia ai competenti organi della Procura della Repubblica.

3. E' vietato scambiare l'ormeggio fra assegnatari o apportare consistenti modificazioni all'unità da diporto senza il preventivo assenso del Comune .
4. Il concessionario deve Segnalare all'Organo di gestione qualsiasi variazione attinente l'unità da diporto già autorizzata all'ormeggio con anticipo di 30 (trenta) giorni.
5. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
6. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di assegnazione deve essere comunicata all'autorità Comunale con anticipo di 30 (trenta) giorni, per l'eventuale variazione dei canoni e per l'eventuale rilascio di un nuovo posto di ormeggio con relativo contrassegno. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve mantenere le caratteristiche della precedente unità di navigazione e/o dimensioni compatibili con lo spazio acqueo assegnato. La mancata comunicazione all'Autorità comunale , nel termine sopraindicato (trenta giorni) della sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di assegnazione comporta la revoca della concessione di ormeggio.
7. Il concessionario deve essere costantemente in regola con tutte le norme che disciplinano la detenzione, l'uso e la navigazione delle unità da diporto.
8. Il concessionario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti del posto assegnato, con obbligo di mantenere allineato l'asse longitudinale dell'imbarcazione in maniera perpendicolare al pontile , evitando di occupare , anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di riserva.
9. L'assegnatario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) e costruire alcun manufatto di qualsiasi materiale se non espressamente autorizzate dall'autorità Comunale; in caso contrario, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
10. L'assegnatario deve evitare l'installazione, salvo casi eccezionali e per breve durata, di attrezzature ed impianti per rinforzare gli ormeggi.
11. L'assegnatario deve Controllare la perfetta efficienza degli impianti ed attrezzature di bordo prima di iniziare la manovra;
12. L'assegnatario non deve entrare nel canale a velocità superiore a 2 nodi orari;
13. L'assegnatario deve Utilizzare correttamente l'ormeggio assegnato in modo da evitare danni alle attrezzature ed a terzi;
14. L'assegnatario che volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze, deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.

15. L'assegnatario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni dallo scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
16. L'assegnatario deve evitare lo spargimento e la fuoriuscita di olii e carburante nello specchio acqueo e nelle aree pubbliche ed in generale non deve creare danno ambientale e paesistico nonché inquinamento.
17. L'assegnatario deve evitare l'ingombro di pontili, marciapiedi, banchine, aree di sosta e parcheggio con materiali ed attrezzature di qualsiasi natura .
18. L'assegnatario non deve tenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto e deve tassativamente astenersi da qualunque attività o comportamento che possa arrecare danno alle strutture od a terzi, o disturbo all'uso collettivo del porticciolo, al decoro ed alla quiete pubblica.
19. Al fine di poter migliorare la gestione del canale, l'assegnatario si impegna a comunicare all'Organo di gestione , ogni fatto che richieda un intervento manutentivo o di vigilanza .

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità derivante dal fatto doloso di terzi.

Il rilascio della concessione non costituisce, per l'Amministrazione, presa in custodia dell'imbarcazione, la quale resta nella piena disponibilità del titolare del posto d'ormeggio.

Qualora il concessionario abbia tenuto comportamenti in violazione delle norme generali di cui al presente articolo, o ad altre disposizioni del presente Regolamento, l'autorità Comunale può disporre la sospensione per un periodo massimo di tre mesi del diritto d'uso dell'ormeggio, ovvero, in caso di violazioni particolarmente gravi o reiterate, nonché nelle fattispecie espressamente contemplate, può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio.

Dette inadempienze o comportamenti saranno rilevati dagli addetti alla vigilanza e sanzionati se previsto da norme o regolamenti in vigore al momento dell'accertamento.

ART.17

DISPONIBILITA' POSTI DI ORMEGGIO AD USO PUBBLICO DI TRANSITO

Il 3% dei posti disponibili verranno lasciati liberi ad uso pubblico.

L'unità in transito, e cioè che giunge nel canale senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del Porto, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso in Canale.

La sosta sarà gratuita per un periodo limitato alle prime 12 ore. Durante tale periodo le imbarcazioni sono comunque tenute al pagamento dei servizi generali portuali in ragione del 100% (cento per cento) delle tariffe in vigore .

Decorso il periodo sopraccitato gli utenti in transito sono tenuti al pagamento delle tariffe per la sosta temporanea.

Quanto precede si applica a tutte le unità .

L'utente non potrà comunque sostare nel posto in transito assegnatogli per un periodo consecutivo di ormeggio superiore a 3 (tre) giorni .

Il diritto al posto di ormeggio di transito si interrompe non appena l'imbarcazione si allontani dallo stesso.

L'allontanamento di posto di ormeggio di transito per un periodo di tempo inferiore alle 12 ore non interrompe il decorso dei 3 giorni di sosta massimo nella zona di transito.

ART. 18

IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI

Ogni unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile del personale della Direzione del Canale. L'utente deve perciò provvedere a che i mezzi di identificazione della propria unità siano chiaramente distinguibili dalla banchina o pontile.

Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro soggetto distintivo, l'utente deve richiedere alla Direzione del Canale un contrassegno adesivo numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile, nonché consegnare all'amministrazione una foto dell'imbarcazione o natante. In caso di mancata o impossibile identificazione, l'amministrazione riterrà abusivo l'ormeggio e disporrà il ripristino della disponibilità dello stesso.

ART. 19

INQUINAMENTI E MOLESTIE

Nel Canale (come definito all'art. 1) è vietato:

- a meno di specifica autorizzazione preventiva della Direzione del Canale, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 9,00 e dopo le 22,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di sirene.
- l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o in acqua, sulle banchine;
- l'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli;
- la balneazione in Canale;

ART. 20

PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA

Le imbarcazioni degli utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza in navigazione e stazionamento.

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione del Canale.

ART. 21

ASSICURAZIONE

L'imbarcazione dell'utente dovrà essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.

L'Amministrazione Comunale potrà allontanare dalla zona in Concessione l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

ART. 22

CAMBIO DI PROPRIETÀ DELL'IMBARCAZIONE

Nell'ipotesi in cui il concessionario dovesse vendere o comunque cedere a qualsiasi titolo la proprietà dell'unità da diporto per la quale era stato assegnato l'ormeggio, lo stesso ha diritto a mantenere la titolarità della concessione se, entro la data di scadenza annuale della concessione, dimostra di essere divenuto proprietario di altra unità rientrante nelle caratteristiche della unità per la quale è risultato assegnatario di un posto d'ormeggio.

La mancata o inesatta comunicazione o dimostrazione della nuova titolarità comporterà la decadenza dall'assegnazione dell'ormeggio il quale rientrerà a tutti gli effetti nella disponibilità comunale.

E' consentito il rilascio della concessione o la conservazione della concessione anche nella ipotesi in cui l'unità da diporto sia o cada in comproprietà, purché tutti i comproprietari posseggano i requisiti di cui all'art. 11 ai fini della assegnazione del posto barca.

Fatta eccezione del solo caso di trasferimento ereditario dell'unità da diporto al coniuge o ai figli o ai figli dei figli (nipoti per discendenza diretta), purché gli eredi siano residenti nel Comune di Carloforte da almeno tre anni e presentino documentata istanza di sub-ingresso entro 90 (novanta) giorni dal verificarsi delle condizioni l'assegnatario non può cedere la concessione di ormeggio.

In caso di vendita o di cessione a qualsiasi titolo dell'unità da diporto, l'assegnatario non può cedere in nessun caso e neanche temporaneamente diritti di sorta sulla concessione dell'ormeggio, nè l'acquirente di qualsiasi quota parte dell'unità da diporto può far valere eventuali diritti di sub ingresso o comunque la titolarità nella concessione dell'ormeggio.

1. Il concessionario in caso di vendita o cessione a qualsiasi titolo è obbligato a comunicare la vendita o la cessione al Comune entro dieci giorni dall'avvenuta cessione o vendita pena la decadenza immediata della concessione.
2. Allo scopo di evitare che eventuali acquirenti o comunque aventi titolo di un natante oggetto di concessione mantengano, in violazione del presente regolamento di fatto la disponibilità del posto di ormeggio, **l'Amministrazione Comunale potrà chiedere ai soggetti interessati, in qualsiasi momento documenti quali (contrassegno di assicurazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà le cui dichiarazioni mendaci o la formazione di atti falsi sono sanzionate con le sanzioni penali**

richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445,) atto a verificare il mantenimento della proprietà dell'imbarcazione.

3. La mancata presentazione della documentazione richiesta dall'amministrazione entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento della richiesta comporterà la decadenza immediata della concessione con l'obbligo per il concessionario di liberare il posto barca entro i successivi trenta giorni.
4. In caso di inadempimento del concessionario afferente il rilascio del posto barca, l'amministrazione comunale provvederà a liberare il posto barca anche con alaggio dell'imbarcazione anticipandone le spese che verranno poi domandate in restituzione al concessionario risultante dai documenti presenti in comune.
5. In caso di presentazione di documentazione falsa o comunque di dichiarazioni false è fatto obbligo dell'amministrazione comunale di darne notizia ai competenti organi della Procura della Repubblica.

ART. 23

DISDETTA DEL DIRITTO D'USO

La disdetta del diritto d'uso (concessione di ormeggio) da parte dell'intestatario dell'autorizzazione, da presentarsi con apposita nota scritta, comporterà la decadenza della concessione stessa .

La rinuncia al diritto d'uso (concessione di ormeggio) annuale può essere presentata in ogni momento.

Dà diritto al rimborso del 50 per cento del canone se fatta nel primo semestre e determina la perdita dell'intero canone di diritto d'uso versato se fatta dopo il primo semestre dal rilascio del diritto d'uso.

Nel caso di rinuncia al diritto d'uso (concessione di ormeggio), la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie annuali approvate dal Responsabile del servizio.

ART. 24

RESPONSABILITÀ

I singoli assegnatari, pertanto, con l'accettazione dell'assegnazione, si intendono taciti ed incondizionati assuntori - con il più ampio sollievo dell'Amministrazione Comunale al riguardo - di ogni responsabilità derivante da eventuali carenze degli ormeggi, sia di natura strutturale, sia di carattere protettivo dagli agenti atmosferici, quanto per ogni inconveniente o danno derivante da carenza di sorveglianza.

In particolare, nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'autorità Comunale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino nel canale.

Parimenti non sono riconoscibili responsabilità dell'autorità Comunale per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali oppure a lavori di manutenzione che si rendessero necessari.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

Ciascun assegnatario sarà tenuto a rispondere di ogni danno prodotto, per sua causa od incuria, alle attrezzature portuali ed a terzi.

L'assegnatario è personalmente responsabile per infrazioni a Leggi o Regolamenti doganali, amministrativi e di Polizia vigenti in materia.

ART. 25

RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI

L'amministrazione Comunale potrà intimare al proprietario mediante apposita ordinanza-ingiunzione di sgombero e, in caso di inottemperanza, provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione per i seguenti motivi:

1. si perda il diritto all'ormeggio o tale diritto risulti temporaneamente sospeso con provvedimento del Responsabile comunale del servizio ;
2. si occupi un posto diverso da quello assegnato;
3. si occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
4. sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido;

La rimozione d'ufficio avverrà senza obbligo di ulteriore formalità, una volta rimasto inosservato dall'assegnatario il termine fissato per lo sgombero con la apposita ordinanza-ingiunzione del Responsabile comunale del Servizio.

La rimozione d'ufficio, a cura del gestore, avverrà altresì senza preavviso qualora non fosse possibile notificare al contravventore l'ingiunzione di sgombero o qualora l'unità da diporto abusivamente ormeggiata rappresenti pericolo di danno per le altre imbarcazioni, per le attrezzature ed impianti di ormeggio o costituisca comunque pregiudizio al corretto e libero uso del canale.

Le unità da diporto rimosse d'ufficio saranno rimessate a spese dell' assegnatario responsabile e, qualora necessario, sarà attuata la procedura prevista dal Codice della Navigazione per il caso di ritrovamento (art. 510 e seguenti).

L'imbarcazione, trascorsi 60 gg. di custodia, soggiacerà ad ogni più ampio potere di autotutela del Comune , ivi compreso il diritto di ritenzione.

Qualora non fosse possibile identificare il proprietario o questi fosse irreperibile, i costi della rimozione e dell'eventuale distruzione e smaltimento sono a carico dell'autorità Comunale.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

ART. 26
CONTROLLI E VIGILANZA

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre a bordo il possesso del relativo titolo, ovvero l'apposito contrassegno rilasciato dall'autorità Comunale, riportante gli estremi della concessione ed il numero del posto d'ormeggio.

Il contrassegno deve essere fissato, a cura del proprietario dell'unità di navigazione, in modo che sia visibile.

ART. 27
SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale e civile degli assegnatari di ormeggio per qualsiasi azione loro attribuibile, ogni comportamento contrario alle norme del presente Regolamento ed al corretto uso collettivo delle strutture portuali, potrà comportare la sospensione - per un periodo massimo di mesi 3 - nell'uso dell'ormeggio assegnato.

La sospensione, che sarà disposta con provvedimento ordinatorio del Responsabile del Servizio, non dà diritto a riduzione dell'importo tariffario dovuto nell'anno.

In caso di violazioni particolarmente gravi o reiterate, nonché nelle fattispecie espressamente contemplate, sarà disposta la revoca dell' assegnazione dell'ormeggio.

La revoca sarà senz'altro disposta nei confronti di coloro che trasferiscono ad altri l'ormeggio loro assegnato o ne abbiano ottenuta l'assegnazione in base a falsa documentazione, fatti salvi i provvedimenti penali, per il mancato pagamento della tariffa di utenza dell'ormeggio.

La concessione di ormeggio può comunque essere in ogni momento revocata per ragioni di interesse generale.

Nel caso di revoca della concessione di ormeggio, la scelta dei nuovi intestatari delle autorizzazioni avverrà in base alle citate graduatorie annuali approvate dal Responsabile del servizio.

ART. 28
TARIFFE DI UTENZA

In via di prima applicazione del presente Regolamento, sono fissate le sottoelencate tariffe di utenza, le quali entreranno in vigore con decorrenza dal 1 gennaio 2019 :

α) per unità da diporto fino a m 7,00 di lunghezza € 40,00 a metro lineare

I.V.A. compresa .

Per coloro i quali sono titolari della concessione, il pagamento del canone di concessione deve ritenersi comprensivo dell'utilizzo dei servizi portuali.

A regime, le tariffe saranno fissate dalla Giunta comunale annualmente, entro i termini stabiliti per la approvazione del bilancio di previsione, sulla base del consuntivo dell'anno precedente e degli interventi ordinari e straordinari effettuati dal Comune sul Canale delle Saline.

Ove la Giunta Comunale non si pronunci entro il termine di cui sopra, si intenderanno confermate quelle dell'anno precedente.

La tariffa annuale relativa ad ogni imbarcazione verrà quantificata in relazione allo spazio occupato come determinato ai sensi del presente Regolamento:

“Ai fini della applicazione della presente tariffa, la lunghezza della barca viene considerata tenendo conto della distanza intercorrente tra la prua e la poppa, ad esclusione di delfiniere, bompressi, motori fuoribordo e plancia” .

ART. 29 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Unità adibite al servizio pubblico di. vigilanza appartenenti agli organi competenti:

esenzione al 100 per cento;

2. Unità di proprietà di :

- residenti in Carloforte da almeno tre anni
- nati in Carloforte
- figli di genitori entrambi residenti a Carloforte al momento della nascita del figlio

riduzione del 50 per cento;

ART. 30 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA

Per assegnazione temporanea si intende l'assegnazione dell'ormeggio per un periodo non superiore a gg. 30.

Le assegnazioni giornaliere verranno disposte al momento dal Responsabile del procedimento (o suo incaricato) e sul posto previo pagamento della relativa tariffa

All' Organo Gestore è riservata la facoltà di assegnare, anche ai non residenti, gli ormeggi temporaneamente inutilizzati dagli assegnatari, sulla base di apposito tariffario giornaliero proposto dal Gestore.

In via di prima applicazione del presente Regolamento, sono fissate le seguenti tariffe di utenza :

- Per unità da diporto fino a m 5,00 di lunghezza€ 10,00
- Per unità da diporto da m 5,01 a m 7,00 di lunghezza€ 12,00

I.V.A. compresa .

A regime, le tariffe saranno fissate dalla Giunta comunale annualmente, entro i termini stabiliti per la approvazione del bilancio di previsione , sulla base del consuntivo dell'anno precedente e degli interventi ordinari e straordinari effettuati dal Comune sul Canale delle saline.

Le assegnazioni temporanee sono riservate prioritariamente ai residenti.

In questo ultimo caso la tariffa giornaliera applicata sarà pari al 50 % (cinquanta per cento) della tariffa giornaliera per ormeggi temporanei.

Di tali assegnazioni si terrà nota in apposito registro.

TITOLO IV SERVIZI PORTUALI

ART. 31 SERVIZI PORTUALI

È prevista la fornitura agli utenti da parte dell'Amministrazione Comunale dei seguenti servizi :

1. Servizi generali;
 - a. Pulizia dei banchinati, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti;
 - b. Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi del Canale;
2. Servizi sussidiari;
 - a. Somministrazione di acqua potabile, energia elettrica.

La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo attraverso l'uso dei dispositivi di erogazione predisposti in banchina. I terminali di distribuzione potranno essere aperti solo dal personale del Comune e ogni tentativo di allaccio in forma diversa verrà perseguito. Il personale della Direzione del Canale sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare gli utenti per un corretto allaccio.

TITOLO VI ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 32 NORME GENERALI

Per quanto non espressamente indicate nel presente Regolamento si applicano le norme del codice della navigazione, la relativa normativa attuativa e la vigente normativa regionale in materia e le disposizioni dell'Autorità Demaniale.

ART. 33 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo a quello di definitiva approvazione.

Il Regolamento stesso potrà essere modificato in qualunque momento con formale deliberazione del Consiglio Comunale.

Contro eventuali modifiche ritenute lesive di diritti acquisiti dagli assegnatari, potrà essere proposto ricorso in via amministrativa con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 34
NORMA TRANSITORIA

In sede di assegnazione delle concessioni e di prima applicazione del presente regolamento, la assegnazione dei posti di ormeggio ed il rilascio delle conseguenti Concessioni, aventi decorrenza dal 1 Gennaio 2019 e fino al 31 Dicembre 2019, avverrà tenendo conto del seguente ordine di precedenza :

- proprietari di imbarcazioni, che occupano un posto barca alla data di approvazione del presente Regolamento.

INDICE

<u>REGOLAMENTO INTERNO DEL CANALE DELLE SALINE</u>	<u>1</u>
<u>TITOLO I PREMESSE.....</u>	<u>2</u>
ART. 1 FONTI	2
ART.2 INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI. DEFINIZIONI	2
ART.3.....	3
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI	3
ART. 4 ORGANIZZAZIONE INTERNA	3
<u>TITOLO II NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE ED ACCOSTO DEL NAVIGLIO...</u>	<u>3</u>
ART. 5 GENERALITÀ	3
ART. 6 ANCORAGGIO.....	4
ART. 7 ORMEGGI	4
ART. 8 CASI DI FORZA MAGGIORE, DI EMERGENZA	4
<u>TITOLO III ASSEGNAZIONE, USO E GESTIONE DEGLI ORMEGGI</u>	<u>5</u>
ART. 9 CARATTERISTICHE DEGLI ORMEGGI.....	5
ART. 10 CARATTERISTICHE DELLE UNITÀ DA DIPORTO	5
ART. 11 CRITERI DI ASSEGNAZIONE	5
ART. 12 RISERVA DEI POSTI DI ORMEGGIO.....	6
ART. 13 DOMANDE DI ASSEGNAZIONE	6
ART. 14 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE.....	8
ART. 15 ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI	9
ART. 16 NORME GENERALI.....	10
ART.17.....	12
DISPONIBILITA' POSTI DI ORMEGGIO AD USO PUBBLICO DI TRANSITO	12
ART. 18 IDENTIFICAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E CONTRASSEGNI	13
ART. 19 INQUINAMENTI E MOLESTIE	13
ART. 20 PRESCRIZIONI E VERIFICHE CONCERNENTI LA SICUREZZA	13
ART. 21 ASSICURAZIONE	14
ART. 22 CAMBIO DI PROPRIETÀ DELL'IMBARCAZIONE	14
ART. 23 DISDETTA DEL DIRITTO D'USO	15
ART. 24 RESPONSABILITÀ	15
ART. 25 RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI.....	16
ART. 26 CONTROLLI E VIGILANZA	17
ART. 27 SANZIONI.....	17
ART. 28 TARIFFE DI UTENZA.....	17
ART. 29 RIDUZIONI ED ESENZIONI	18
ART. 30 ASSEGNAZIONE TEMPORANEA	18
<u>TITOLO IV SERVIZI PORTUALI.....</u>	<u>19</u>
ART. 31 SERVIZI PORTUALI	19
<u>TITOLO VI ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA.....</u>	<u>19</u>
ART. 32 NORME GENERALI.....	19

ART. 33 VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO..... 19

ART. 34 NORMA TRANSITORIA..... 20

INDICE**21-21**



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 1877 / 2020
UFFICIO MANUTENZIONI

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANALE DELLE SALINE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 15/10/2020

IL DIRIGENTE
STRINA SEBASTIANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

Proposta N. 1877 / 2020
UFFICIO MANUTENZIONI

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANALE DELLE SALINE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dagli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 15/10/2020

IL DIRIGENTE
ROBUSCHI ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)